

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI

10.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 14 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MORANDI

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna (N. 52) (Discussione)	99
GUARINO AMELLA, <i>Relatore</i> - AMATUCCI - PRESIDENTE.	
Schema di provvedimento legislativo: Facoltà di sospendere il collocamento a riposo di ufficio del personale uffi- ciali dei vigili del fuoco (N. 82) (Discus- sione)	101
MANES CARLO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE	
Schema di provvedimento legislativo: Premi di arruolamento e di rafferma ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (N. 83) (Discus- sione)	101
LUCIFERO, <i>Relatore</i> - AMATUCCI - GRIECO - PRESIDENTE.	

La seduta comincia alle 10.30.

MATTARELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alla legge 27 giugno, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna. (N. 52).

GUARINO AMELLA, *Relatore*, ricorda che con la legge comunale e provinciale approvata con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, i segretari comunali erano suddivisi in 8 gradi e i segretari provinciali in 4 gradi. I segretari provinciali ed i segretari comunali dei gradi più elevati (dal 1° al 4°) erano collocati in ruolo nazionale; quelli dei gradi più bassi (dal 5° all'8°), cioè i segretari dei comuni al disotto di 15,000 abitanti, in ruoli provinciali. La legge 27 giugno 1942, n. 851, unificò i due ruoli in unico ruolo nazionale e riservò al Ministro dell'interno la competenza di provvedere ai trasferimenti, alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, al collocamento in aspettativa ed al trattamento economico (oltre che alle nomine ed alle

promozioni). Col decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553, tale competenza fu trasferita ai Prefetti, limitatamente però ai segretari comunali dei gradi più bassi (dal 5° all'8°) e dentro l'ambito della rispettiva provincia. Rimase quindi al Ministro dell'interno la competenza di cui alla legge del 1942 (trasferimenti, supplenze, reggenze, congedi, aspettative e trattamento economico) per i segretari provinciali e per i segretari comunali dei gradi più elevati, e la competenza dei trasferimenti fuori provincia dei segretari di ogni grado (oltre, sempre, la facoltà delle nomine e delle promozioni).

Rileva che lo schema di provvedimento legislativo in esame si propone di devolvere agli Alti Commissari della Sicilia e della Sardegna, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali, la competenza che il decreto dell'agosto 1945 riservava al Ministro dell'interno, ferme restando, naturalmente, le attribuzioni già devolute ai prefetti col decreto stesso, per i segretari comunali dei gradi più bassi.

Propone che la Commissione, in omaggio al criterio del decentramento amministrativo, ed in adeguamento alle facoltà attribuite agli Alti Commissari della Sicilia e della Sardegna con i decreti della loro istituzione, dia parere favorevole al provvedimento.

Osserva tuttavia che il provvedimento stesso dovrebbe essere opportunamente ampliato. Se col decreto del 21 agosto 1945 fu devoluta ai prefetti la competenza, non solo di trasferire, ma anche di provvedere alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, alle aspettative e al trattamento economico per i segretari comunali dal 5° all'8° grado, non appare giustificabile che oggi, per i segretari comunali dei gradi più elevati e per i segretari provinciali, si devolva agli Alti Commissari la sola competenza per i trasferimenti e non quella relativa alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, alle aspettative e al trattamento economico.

Propone quindi che allo schema di provvedimento in esame si aggiunga un articolo così formulato: «Le attribuzioni esercitate dal Ministro dell'interno in virtù della legge 27 giugno 1942, n. 851, relativamente alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, ai collocamenti in aspettativa ed al trattamento economico dei segretari comunali di grado superiore al 5°, saranno esercitate, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali, dagli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna».

Presenta inoltre la seguente raccomandazione: «La Commissione richiama l'atten-

zione del Governo sulla necessità di rivedere la vigente legislazione relativa allo stato giuridico dei segretari comunali, perché ispirata a principi non più compatibili col mutato clima politico».

È noto infatti che lo stato giuridico dei segretari comunali, quale risultava dalla legge comunale e provinciale del 1915, fu radicalmente mutato col decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2944, che statizzò i segretari comunali attribuendo loro la qualifica di funzionari dello Stato e dando ad essi, con le norme integrative ed esecutive del Regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 (art. 96), funzioni informative alla Prefettura sugli atti podestarili e sull'andamento del servizio.

Lo spirito prettamente fascista di questa riforma fu messo in aperta luce dalla relazione Mussolini presentata al Senato il 24 ottobre 1928, in cui si prospettò «la necessità della revisione profonda e radicale dell'ordinamento della burocrazia locale» per armonizzarlo con «l'inquadramento istituzionale del comune nell'organizzazione strettamente unitaria dello Stato»; nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato del 14 novembre 1928, che giustificò la riforma col «profondo mutamento avvenuto nel concetto della autonomia dei comuni e dei rapporti di questi con lo Stato sovrano»; e nella relazione 29 novembre 1928 della Giunta Generale del bilancio della Camera dei Deputati, la quale propose il voto favorevole al disegno di legge, constatando che esso andava «annoverato fra quelli che più espressamente distinguono lo spirito che domina il regime fascista e le norme di diritto pubblico che esso detta, nonché fra i corollari più immediati delle leggi che disciplinano gli enti pubblici fondamentali dello Stato».

Pone in rilievo l'anacronismo della permanenza di un siffatto ordinamento, che, creato inizialmente dal decreto del 1928, ebbe poi completa regolamentazione nella legge 27 giugno 1942, n. 851, che tuttora regola lo stato giuridico dei segretari comunali, ispirata in ogni dettaglio a criteri fascisti, sino a prescrivere come condizione essenziale ed inderogabile, per la nomina e promozione dei segretari comunali, le qualifiche e le benemerienze fasciste.

Concludendo rileva l'evidente urgenza di provvedere alla revisione della vigente legislazione sui segretari comunali per armonizzarla con i principi dell'autonomia comunale e degli ordinamenti democratici.

AMATUCCI osserva che il Consultore Guarino Amella ha richiamato, nella sua relazione, l'attenzione del Governo soltanto sullo stato giuridico dei segretari comunali. Ritiene opportuno che siano aggiunte le parole: « e provinciali », per non dover fare due ordinamenti.

GUARINO AMELLA, *Relatore*, dichiara di accettare quest'aggiunta.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto dal Relatore, nonché la raccomandazione da lui presentata con l'aggiunta proposta dal Consultore Amatucci.

(La Commissione approva)

Non essendovi altre osservazioni, dichiara che la Commissione esprime parere favorevole, con la modificazione e la raccomandazione approvate, allo schema di provvedimento legislativo.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Facoltà di sospendere il collocamento a riposo di ufficio del personale ufficiali dei vigili del fuoco. (N. 82).

MANES CARLO, *Relatore*, rileva che lo schema di provvedimento legislativo in esame riguarda la facoltà concessa al competente Ministero di derogare al disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che fissava i limiti di età per gli ufficiali dei vigili del fuoco. Dato che le circostanze attuali non rendono facile la sostituzione degli ufficiali suddetti, si conferisce al Ministro dell'interno la facoltà di trattenerli in servizio, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che, però, non vi siano altri elementi in possesso dei requisiti per la promozione. Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Premi di arruolamento e di rafferma ai componenti il corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (N. 83).

LUCIFERO, *Relatore*, fa presente che il provvedimento mira ad equiparare, in materia di premi di arruolamento, le condizioni degli agenti di pubblica sicurezza e quelle dei carabinieri Reali. Rileva che da tempo il personale più esperto del servizio non si rafferma perché non vi trova alcuna convenienza. D'altra parte, occorre stimolare gli arruolamenti per invogliare nuovi e più giovani elementi ed ingrossare le file di questo Corpo, la cui opera è quanto mai necessaria nell'attuale momento.

Propone quindi di approvare lo schema di provvedimento legislativo, rivolgendo una calda raccomandazione al Governo, affinché le condizioni di vita degli appartenenti ai Corpi di polizia vengano ancora più migliorate.

AMATUCCI aderisce alle osservazioni del Consultore Lucifero e propone che il premio di arruolamento e di rafferma sia aumentato a lire 6.000, estendendolo anche ai carabinieri Reali.

GRIECO si associa

LUCIFERO presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, esprimendo parere favorevole al provvedimento legislativo, rivolge raccomandazione al Governo perché il premio da corrispondere venga aumentato almeno al doppio ».

PRESIDENTE lo mette ai voti.

(È approvato).

La seduta termina alle 11.

